

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



**Direzione Centrale Prestazioni a
Sostegno del Reddito**

**Direzione Centrale Sistemi
Informativi e Tecnologici**

Roma, 22/01/2010

Circolare n. 8

*Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici*

e, per conoscenza,

*Al Commissario Straordinario
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali*

OGGETTO: Indennità antitubercolari

SOMMARIO: *Variazioni degli importi da corrispondere a titolo di indennità antitubercolari, secondo la percentuale indicata dagli artt. 1 e 2 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 19 novembre 2009.*

Gli importi delle indennità antitubercolari sono correlate legislativamente (art. 4 della legge n. 419/1975 e art. 2, co. 2, della legge n. 88/87) alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Pertanto, per effetto delle variazioni percentuali determinate dall'art. 1 e dall'art. 2 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 19/11/2009, pubblicato sulla G.U. n. 280 del 1/12/2009, pari rispettivamente al 3,2% dal 1° gennaio 2009 (in luogo della misura provvisoria del 3,3% di cui al D.M. del 20 novembre 2008) e all' 0,7% dal 1° gennaio 2010 (in via provvisoria), sono rideterminati, per il 2009 e per il 2010, gli importi delle seguenti indennità:

	1° gennaio 2009	1° gennaio 2010
- Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di assicurati.	€ 11,99	€ 12,08
- Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell'art. 1 della legge n. 419/1975.	€ 6,00	€ 6,04
- Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di assicurati (giornaliera).	€ 19,98	€ 20,12
- Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell'art. 1 della legge n. 419/1975 (giornaliera).	€ 10,00	€ 10,07
- Assegno di cura o di sostentamento (mensile).	€ 80,60	€ 81,16

La procedura automatizzata di liquidazione delle prestazioni antitubercolari è stata adeguata con i nuovi importi.

Si rammenta che l'aggiornamento di cui trattasi sarà operato, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2010, anche sulle indennità giornaliere in corso di godimento a quest'ultima data, spettanti agli assicurati contro la tubercolosi in misura pari all'indennità di malattia per i primi 180 giorni di assistenza ai sensi dell'art. 1, co. 1, della legge 14 dicembre 1970, n. 1088. In ogni caso, se l'indennità di malattia da corrispondere dovesse risultare inferiore all'indennità giornaliera nella misura fissa di Euro 12,08, dovrà essere erogata quest'ultima.

Il Direttore Generale
Nori